



Comunicato Ufficiale n.127 del 9 maggio 2023

Stagione Sportiva 2022/2023

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: crlnnd.sardegna01@figc.it

PEC COMITATO REGIONALE: crlnnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@figc.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@figc.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@figc.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@figc.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@figc.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Dispositivo/Motivi - udienza del 08.05.2023

Reclamo proposto da: A.S.D. Samassi Calcio 2019

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 50 della Delegazione LND di Carbonia/Iglesias del 21.04.2023

Gara: "Calcio Decimoputzu – Samassi Calcio 2019" del 15.04.2023

Campionato: Allievi Under 17 Provinciali di Carbonia/Iglesias

La ASD Samassi Calcio 2019 ha dapprima preannunciato un reclamo e poi presentato una "dichiarazione" in riferimento alla decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto, in ordine alla partita in epigrafe, le seguenti sanzioni:

- *punizione sportiva di perdita della gara con il risultato 0-3 a favore della società Decimoputzu Calcio;*
- *penalizzazione della ASD Samassi Calcio 2019 di un punto in classifica e ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia;*
- *inibizione a svolgere ogni attività fino al 14/05/2023 ai dirigenti della ASD Samassi Calcio 2019 Mossa Massimo e Pinna Enrico per comportamento non consono a persone ammesse nel campo di calcio;*
- *squalifica fino al 14/05/2023 dell'allenatore della ASD Samassi Calcio 2019, Pusceddu Pierangelo, per comportamento non consono a persone ammesse nel campo di gioco.*

Nella "dichiarazione" che ha fatto seguito al preannuncio di reclamo, limitata nell'oggetto alla "squalifica dirigenti", la ASD Samassi Calcio 2019 non ha manifestato alcuna formale richiesta, neppure quella generica di una riforma *in melius* delle sanzioni inflitte con il provvedimento adottato dal giudice sportivo di primo grado, limitandosi a segnalare l'incompletezza, sotto due aspetti, del referto del Direttore di Gara e ad offrire una propria ricostruzione degli accadimenti che sarebbero stati all'origine dell'abbandono del campo di gioco (comportamento sanzionato come sopra nel provvedimento reclamato), rimanendo conclusivamente "in attesa di un positivo riscontro".

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti, osserva innanzitutto come la "dichiarazione" trasmessa dalla ASD Samassi Calcio 2019 rievochi, anche nella forma, più una dichiarazione di scienza che un atto di impugnazione, dalla quale non traspare alcuna richiesta avanzata al giudice di secondo grado e che è limitata, peraltro, al solo aspetto della "squalifica dei dirigenti".

In ogni caso, poiché il provvedimento impugnato è relativo ad una sanzione che, ai sensi dell'art. 137, comma 3, lett. B), C.G.S. non è impugnabile, la "dichiarazione" della ASD Samassi Calcio 2019, quand'anche qualificata come reclamo, è da dichiararsi inammissibile.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo.

Dispone l'incameramento del contributo.

**Il Segretario
A.Madau**

**Il Presidente
G.Cadoni**

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari il 9 maggio 2023